

CONVENZIONE

TRA

L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI

PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

PREMESSO:

CHE con legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993 (pubblicata sul supplemento straordinario n. 1 del 21 settembre 1993 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 21 settembre 1993) la Provincia Autonoma di Trento ha introdotto una disciplina generale ed organica nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti;

CHE l'articolo 6 del Decreto Legislativo n.163/2006, stabilisce l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con sede in Roma, quale organismo preposto a garantire l'osservanza dei principi che, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, debbono improntare l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici, al fine di garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori;

CHE l'articolo 8 della legge provinciale n.26/1993, in tema di misure di trasparenza, prevede, nel caso in cui nella realizzazione di appalti pubblici, concessioni o contratti emergano, sulla base di elementi comunque acquisiti, inefficienze, ritardi, disservizi, anomalie, turbative di gara o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, la costituzione di collegi di ispettori con

decreto del Presidente della Provincia, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di affidamento e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni;

CHE a seguito di pre-intese tra gli uffici competenti della Provincia Autonoma di Trento, del Consorzio dei Comuni Trentini e dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è concordato sulla utilità della sottoscrizione di apposita convenzione;

CHE tale raccordo funzionale si ispira al principio della leale e necessaria cooperazione tra organi istituzionali ed è volto ad assicurare l'attuazione nel settore dei lavori pubblici dei principi richiamati dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e cioè efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza, economicità, nel rispetto della libera concorrenza e delle direttive comunitarie;

CHE con la presente convenzione l'Autorità intende altresì garantire il raccordo e l'uniformità nel territorio nazionale dell'applicazione delle regole che disciplinano la materia dei lavori pubblici, nel rispetto del Titolo V della Costituzione ed in particolare dell'art. 117 Cost.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

in persona del Presidente

e

la Provincia Autonoma di Trento

in persona del Presidente

e

il Consorzio dei Comuni trentini

in persona del Presidente

convengono quanto segue:

Articolo 1

(Finalità)

1. Con la presente convenzione le parti, in relazione a quanto espressamente richiamato in premessa, si impegnano a cooperare per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni di controllo e vigilanza, compresi quelli ispettivi, attribuiti dalla normativa sui lavori pubblici, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
2. Ai fini della presente convenzione:
 - Provincia è la Provincia Autonoma di Trento;
 - Consorzio è il Consorzio dei Comuni Trentini;
 - Autorità è l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - il codice è il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e succ. mod. ed integrazioni, approvato con decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
 - legge provinciale è la legge provinciale n. 26 del 10/09/1993 e succ. mod. ed integrazioni;
 - Osservatorio provinciale è l'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici nonché Sezione provinciale dell'Osservatorio dei lavori pubblici presso la Provincia Autonoma di Trento;
 - Osservatorio centrale è la sezione centrale dell'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture costituito presso l'Autorità.

Articolo 2

(Raccolta ed elaborazione di informazioni e dati sui lavori pubblici)

1. Per lo scambio dei dati e delle informazioni in materia di lavori pubblici continua a trovare applicazione il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12 dicembre 2000 tra l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici e la Provincia Autonoma di Trento concernente la Sezione provinciale dell'Osservatorio dei lavori pubblici presso la Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 3

(Attività consultive e di consulenza)

1. Le parti si forniscono, a richiesta, reciproca consulenza in materia di lavori pubblici.
2. Gli schemi degli atti di determinazione e regolazione operanti nell'ambito della presente convenzione da adottarsi da parte del Consiglio dell'Autorità sono inviati per conoscenza, anche attraverso mezzi informatici, prima della loro definitiva approvazione, alla Provincia ed al Consorzio, i quali possono formulare in merito integrazioni e suggerimenti.

Articolo 4

(Attività di controllo e vigilanza)

1. Le attività dell'Autorità attinenti il controllo e la vigilanza, comprese quelle ispettive, sui lavori pubblici realizzati nel territorio provinciale e rientranti nell'ambito di applicazione della legge provinciale della Provincia si svolgono attraverso il preventivo accordo con il Presidente della Provincia, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai fini dell'attivazione delle attività di controllo e vigilanza, l'Autorità comunica l'inizio dell'attività alla stazione appaltante e al Presidente della



Provincia, il quale curerà la nomina del personale referente. Qualora le attività riguardino interventi di competenza di un'amministrazione aggiudicatrice diversa dalla Provincia, il Presidente della Provincia richiede preventivamente alla medesima amministrazione l'indicazione del referente entro un congruo termine. In caso di inerzia da parte dell'Amministrazione, il Presidente provvede ad indicare quale referente il legale rappresentante della stessa.

Qualora l'attività di controllo e vigilanza riguardi amministrazioni aggiudicatrici facenti parte del Consorzio, la nomina del personale referente sarà comunicato anche al medesimo Consorzio.

3. Il personale referente provvede a fornire all'Autorità la documentazione richiesta nonché ogni altra informazione utile all'attività di controllo e vigilanza. In particolare, il referente fornisce chiarimenti in ordine all'ordinamento provinciale ed alle relative interpretazioni assunte. Per tale ultima funzione, il referente può avvalersi del supporto di esperti.
4. Le attività di controllo e vigilanza devono prevedere un contraddittorio con l'amministrazione aggiudicatrice competente prima della formalizzazione delle risultanze della relativa procedura, in merito alle irregolarità riscontrate. Per tale attività, l'amministrazione aggiudicatrice competente può presentare memorie scritte e può avvalersi del proprio referente nonché del supporto di esperti.
5. L'Autorità, in esito alle risultanze degli accertamenti e delle ispezioni comunica entro trenta giorni dalla conclusione delle predette procedure, alla Provincia i risultati degli accertamenti svolti con eventuale indicazione delle modalità per perseguire una condotta sempre più efficiente nella gestione dei lavori pubblici. Analoga comunicazione deve essere fatta anche nei confronti

del Consorzio, qualora l'accertamento riguardi amministrazioni aggiudicatrici facenti parte del Consorzio medesimo.

Articolo 5

(Modalità di ispezione)

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni generali di cui all'art.4, l'Autorità comunica con congruo anticipo la data per l'inizio dell'attività che si svolge su casi specifici ed è di regola effettuata dal Servizio Ispettivo dell'Autorità, secondo le modalità previste dal presente articolo. Il Presidente della Provincia ha facoltà di proporre l'inserimento di specifiche attività ispettive nel piano delle indagini semestrali da approvarsi da parte del Consiglio dell'Autorità.
2. Per il coordinamento delle operazioni riferite a ciascuna ispezione, le parti, a mezzo dei rispettivi incaricati, concordano il programma delle attività ispettive.
3. Le attività ispettive si svolgono alla presenza del personale referente delle amministrazioni aggiudicatrici e si effettuano di norma, presso le strutture delle medesime amministrazioni aggiudicatrici della provincia.

Articolo 6

(Formazione e qualificazione del personale)

1. Nell'attività di formazione e qualificazione del personale e nell'attività di studio, la Provincia si può avvalere del personale qualificato dell'Autorità, stabilendo i modi, i tempi e l'impegno finanziario di comune accordo con l'Autorità.

Articolo 7

(Attività di referto)

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

1. Le relazioni dell'Osservatorio provinciale al Consiglio provinciale sono trasmesse anche all'Autorità.
2. Le comunicazioni previste all'art.6, comma 7 lett. e) del codice, con riferimento ai lavori pubblici che riguardano il territorio provinciale, sono inviate anche al Consiglio provinciale ed al Presidente della Provincia.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. La sede dei Collegi arbitrali può essere determinata presso il luogo in cui è situato l'Osservatorio provinciale, ferma restando la sede residuale di Roma, presso la Camera Arbitrale.
2. Al fine di creare un maggior collegamento con le realtà locali e consentire un'immediata e diretta acquisizione di informazioni relative a problemi, fenomeni, nonché questioni specifiche connesse alla realizzazione di lavori in ambito provinciale, il Consiglio dell'Autorità può valutare l'opportunità di svolgimento di talune adunanze presso la sede provinciale dell'Osservatorio.


Trento, 3 ottobre 2006.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Roberto Malco Rossi Bajante

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

[Signature]



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

[Signature]

**CONSORZIO
DEI COMUNI TARENTINI**
Società Cooperativa